

CONVENZIONE

tra

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

e

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE

di seguito denominati anche Parti

PREMESSO

che l'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, recante "*Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco*", al fine di un più razionale impiego delle risorse, autorizza l'Amministrazione della pubblica sicurezza a stipulare convenzioni con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per la prestazione di servizi sanitari comuni per il relativo personale, anche attraverso l'istituzione di apposite Commissioni mediche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di seguito denominate "Commissioni mediche", incaricate dell'espletamento dei compiti di accertamento ivi richiamati;

VISTO

l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*" che, per assicurare la funzionalità e la razionalizzazione della spesa nel Comparto sicurezza e difesa, autorizza il Ministero dell'Interno a stipulare, a condizioni di reciprocità, le convenzioni di cui al suindicato art. 1-ter del decreto legge n. 45 del 2005 convertito dalla legge n. 89 del 2005, anche con il Ministero della Difesa per l'espletamento dei medesimi compiti anche nei confronti del personale militare, compreso quello del Corpo della Guardia di finanza;

VISTO

l'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, nel quale è stabilito che, all'attuazione dei commi 3 e 4, deve provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

VISTO

l'articolo 1-ter, comma 2, ultimo periodo, del richiamato decreto-legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005, come modificato dall'articolo 7, comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, secondo cui "*La competenza territoriale delle commissioni, nonché l'organizzazione delle stesse e le modalità per l'avvio delle attività, sono definite con decreto*

del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza”, anche in relazione ai contenuti delle predette convenzioni;

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito nella legge 4 agosto 2022, n. 122, recante “*Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.*”, che all’articolo 45, comma 3-*bis*, prevede che “le commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di cui all’articolo 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse a decorrere dal 1° giugno 2023”;

CONSIDERATO che, con accordo ex articolo 15 della legge n. 241 del 1990 tra Stato Maggiore della Difesa, Dipartimento della pubblica sicurezza, Comando Generale della Guardia di Finanza e Ministero dell’Economia e delle Finanze, sottoscritto in data 3 luglio 2018, alle Commissioni mediche di verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze di Firenze e Napoli era stata attribuita, in via sperimentale, la competenza per le visite collegiali, ai sensi del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 e del D.M. del 12 febbraio 2004, nei confronti del personale delle Forze Armate, ivi compresa l’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e del Corpo della Guardia di Finanza, assegnato a Comandi, Uffici e Reparti dislocati nelle Regioni Toscana e Campania e nei confronti del personale collocato in quiescenza residente nelle medesime Regioni;

CONSIDERATA l’esigenza di individuare organi collegiali medico-legali ai quali attribuire le competenze delle soppresse Commissioni mediche di verifica di Firenze e Napoli allo scopo di agevolare le attività di accertamento medico legale, senza determinare ulteriori e gravosi oneri per l’Amministrazione e i richiedenti;

CONSIDERATO che il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, intende avviare forme di collaborazione con il Dipartimento della pubblica sicurezza volte alla prestazione, attraverso l’istituzione delle predette Commissioni mediche, di servizi sanitari comuni, finalizzati all’espletamento degli accertamenti di cui all’articolo 1-ter, comma 1, lettere a) e b), del richiamato decreto-legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005, anche nei confronti del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

RILEVATA l’opportunità, in ragione delle convergenti esigenze delle Parti, di istituire, con il concorso delle stesse, Commissioni mediche di prima istanza nelle sedi di Firenze e Napoli per la prestazione di servizi sanitari comuni in favore del personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

RILEVATO che all’istituzione delle predette Commissioni mediche si procederà con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, che ne definirà, altresì, la competenza territoriale, l’organizzazione e le

modalità per l'avvio delle relative attività, anche in relazione ai contenuti della presente convenzione;

DATO ATTO che per la composizione e le modalità di funzionamento delle predette Commissioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, salvo quanto previsto dal richiamato decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza e dalla presente convenzione;

RILEVATO che la presente convenzione non realizza alcuna forma associativa tra le Parti e che non comporta nuovi e maggiori oneri a carico delle stesse;

tanto premesso, si conviene quanto segue:

Articolo 1 (*Oggetto*)

1. Con la presente convenzione, in attuazione dell'articolo 1-ter del decreto legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, al fine di un più razionale impiego delle risorse e per assicurare la funzionalità e la razionalizzazione della spesa nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa, il Dipartimento della pubblica sicurezza, con il contributo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa Civile, si impegna ad istituire Commissioni mediche di prima istanza a Firenze e a Napoli, per l'espletamento delle procedure valutative medico-legali finalizzate all'accertamento collegiale dell'idoneità al servizio e al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni, nei confronti, del personale della Polizia di Stato e di quello appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Articolo 2 (*Competenza delle Commissioni mediche*)

1. Le Commissioni mediche di prima istanza di Firenze e Napoli espletano le procedure valutative medico-legali finalizzate all'accertamento collegiale dell'idoneità al servizio, di ogni altra forma d'inabilità e al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni e dei conseguenti benefici, nei confronti del personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che presta servizio negli ambiti territoriali di rispettiva competenza individuati dal decreto del Capo della Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1-ter, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 45 del 2003, convertito dalla legge n. 89 del 2005.

Articolo 3 (*Composizione delle Commissioni mediche*)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1-ter del decreto legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005, quando le Commissioni mediche si pronunciano nei confronti del personale appartenente al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, uno dei componenti è designato dal Corpo di appartenenza.

Articolo 4
(Strutture, mezzi e risorse)

1. Al fine di un più razionale impiego delle risorse e per assicurare la funzionalità e la razionalizzazione della spesa nell'ambito del Comparto sicurezza:

a) il Dipartimento della pubblica sicurezza, per l'attivazione della Commissione medica di prima istanza di Firenze, rende disponibile la struttura, presso la Caserma della Polizia di Stato "Fausto Dionisi" di Firenze – Lungarno della Zecca Vecchia, 20/A, e provvede alle spese di ristrutturazione, gestione e funzionamento della stessa, assumendo, altresì, gli oneri relativi agli arredi, alle strumentazioni ed impianti sanitari, telefonici, informatici e telematici.

b) il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per l'attivazione della Commissione medica di prima istanza di Napoli, rende disponibile la struttura del Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli – Largo Tarantini 1, e provvede alle spese di ristrutturazione, gestione e funzionamento della stessa, assumendo, altresì, gli oneri relativi agli arredi, alle strumentazioni ed impianti sanitari, telefonici, informatici e telematici.

Articolo 5
(Personale sanitario e di supporto)

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza assicura presso le Commissioni mediche di prima istanza di Firenze e Napoli la disponibilità di personale della carriera dei funzionari medici di polizia e di personale di supporto.

2. Il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile assicura presso le Commissioni mediche di prima istanza di Firenze e Napoli la disponibilità del personale medico e di supporto di cui alle schede A e B allegate, per le attività direttamente connesse agli accertamenti sul rispettivo personale.

Articolo 6
(Accertamenti specialistici)

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza, per il funzionamento delle Commissioni mediche di prima istanza di Firenze e Napoli, assicura la disponibilità di medici specialisti operanti, anche in regime di convenzione, presso il Centro sanitario polifunzionale di Napoli e presso le strutture sanitarie della Polizia di Stato aventi sede nelle medesime città, per l'espletamento di accertamenti diagnostici con finalità medico-legale, negli ambiti specialistici di cui all'allegata tabella 1.

2. Per le indagini cliniche, strumentali e di laboratorio, le Commissioni mediche di cui al comma 1, possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze 12 febbraio 2004 delle strutture della Sanità militare, ove presenti nelle rispettive sedi, del Servizio Sanitario Nazionale o di altre strutture sanitarie pubbliche.

Articolo 7
(Prestazioni e corrispettivi)

1. Per la determinazione dei corrispettivi spettanti al Dipartimento della pubblica sicurezza per le prestazioni sanitarie rese ai sensi della presente convenzione nei confronti del personale appartenente

al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si fa riferimento alle tariffe di cui all'allegato 3 del decreto del Ministero della Salute 18 ottobre 2012.

Articolo 8

(Modalità di pagamento dei corrispettivi per le prestazioni rese nei confronti del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. I corrispettivi dovuti dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile al Dipartimento della pubblica sicurezza per le prestazioni sanitarie rese nei confronti del relativo personale sono computati nell'ambito dei riparti dei fondi del Ministero dell'interno spettanti ai Dipartimenti della pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Articolo 9

(Accertamenti nella fase transitoria)

1. Le valutazioni collegiali finalizzate agli accertamenti di cui all'articolo 2, già disposte dai competenti uffici, nei confronti di personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che presta servizio negli ambiti territoriali di competenza delle Commissioni mediche di prima istanza di Firenze e Napoli, prima della data di operatività delle stesse stabilita dal successivo articolo 10, sono espletati dalle Commissioni mediche ospedaliere territorialmente competenti dalla data di soppressione di cui all'articolo 45, comma 3-bis del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito nella legge 4 agosto 2022, n. 122.

Articolo 10

(Data di operatività delle Commissioni mediche)

1. Le Commissioni mediche di prima istanza di Firenze e Napoli operano dalla data di entrata in vigore del decreto direttoriale istitutivo.

Articolo 11

(Durata e modalità di risoluzione)

1. La presente convenzione può essere risolta in qualsiasi momento con l'accordo delle parti, ferma restando la necessaria definizione dei procedimenti in corso alla data della cessazione dei suoi effetti.

Articolo 12

(Clausola di Adesione)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la presente convenzione è aperta all'adesione del Ministero della Difesa per l'espletamento dei medesimi compiti anche nei confronti del personale militare, compreso quello del Corpo della Guardia di finanza, secondo modalità e tempi che saranno definiti con successivo separato atto.

Articolo 13

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente convenzione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 14

(Disposizioni Finali)

1. Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto con firma digitale, in un unico originale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 dalle Parti ed è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Pisani

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Il Capo Dipartimento
Franceschelli

ALLEGATI

SCHEDA A (Articolo 5)

PERSONALE MEDICO ASSICURATO DAL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	
NAPOLI	n. 1 medico del Servizio Sanitario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in occasione delle visite al personale appartenente (art. 3 della Convenzione)
FIRENZE	n. 1 medico del Servizio Sanitario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in occasione delle visite al personale appartenente (art. 3 della Convenzione)

SCHEDA B (Articolo 5)

PERSONALE DI SUPPORTO ASSICURATO DAL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	
NAPOLI	n. 2 dipendenti
FIRENZE	n. 2 dipendenti

TABELLA 1 (Articolo 6)

AMBITI SPECIALISTICI DEI MEDICI FORNITI DAL DIPARTIMENTO DI P.S.
Cardiologia e malattie dell'apparato cardiovascolare
Ortopedia e Traumatologia
Psichiatria